

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 1

Sono legittimati a sostenere le spese di rappresentanza per conto di Esu-Venezia:

- il Presidente;

e, previo autorizzazione scritta dello stesso,

- i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ARTICOLO 2

Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essi estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse devono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'Ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

Le spese di rappresentanza sono legittime a condizione che:

- sussista una stretta correlazione ai fini istituzionali dell'Ente, esulando dal loro ambito le spese per attività non connesse alle attività ed ai fini dell'Ente;

- non siano connotate da mero spirito di liberalità, anche se a favore di soggetti estranei all'Amministrazione, ma non rappresentativi dell'Ente cui appartengono (es. omaggi e donativi, ancorché di modico valore, a beneficio di terzi);

- siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno (nel rispetto della diretta inerenza ai suoi fini istituzionali);

- non riguardino attività prive di funzioni rappresentative verso l'esterno quali quelle destinate ai dipendenti o ad amministratori dell'Ente stesso, le spese per necrologi o telegrammi di cordoglio, manifesti e coroni funebri in occasione della morte di personalità non estranee all'Ente;

- si riferiscano ad attività ed eventi connotati da eccezionalità ed ufficialità;

- non rappresentino spese (in particolare conviviali) sostenute in occasione di normali attività istituzionali (*a fortiori* se unicamente interne) o di ordinarie occasioni di incontro con soggetti che, pur estranei all'Ente, non rivestono funzioni rappresentative degli enti di appartenenza;

- riguardino incontri conviviali (pranzi, cene) e similari (servizio bar) solo se non coinvolgano unicamente soggetti appartenenti all'Amministrazione, ma anche e soprattutto soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'Ente cui appartengono e solo se siano occasionati da manifestazioni ufficiali e non da incontri relativi a "*normali rapporti istituzionali*", cioè relativi a organi e autorità che si incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale.

Le spese di rappresentanza devono essere sostenute secondo i principi di inerenza, proporzionalità e ragionevolezza, congruità, sobrietà e coerenza delle medesime.

ARTICOLO 3

Per le spese di rappresentanza, di cui al precedente articolo, Esu-Venezia inserisce, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

Lo stanziamento nell'apposito capitolo di cui sopra viene approvato dal CdA in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale o con specifica deliberazione dello stesso CdA in sede di prima istituzione del capitolo di bilancio ad esse dedicato.

Nel rispetto degli stanziamenti del bilancio in corso, di volta in volta il Direttore adotta apposito decreto di impegno a copertura delle spese di rappresentanza originate dall'occasione ufficiale ed istituzionale e preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente.

La liquidazione delle spese di rappresentanza viene effettuata di volta in volta con firma del Presidente.

Ai fini della liquidazione delle spese di rappresentanza, queste devono essere rigorosamente comprovate da idonea documentazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nonché l'occasione ufficiale ed istituzionale che legittima le medesime spese ai sensi del predetto 2. Ad ogni occasione che generi le spese in oggetto deve essere debitamente compilato il modello che si allega al presente Regolamento sub lettera A.

Qualora nel corso della gestione del bilancio il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario apportare un incremento dello stanziamento iniziale, vi provvede con propria deliberazione opportunamente motivata.

In sede di rendiconto annuale della gestione dovrà essere compilato apposito prospetto riassuntivo, utilizzando lo schema che si allega al presente Regolamento sub lettera B, il quale contiene la descrizione dell'oggetto della spesa, l'occasione nella quale è stata sostenuta nonché il relativo importo.

Tale prospetto è compilato a cura del Direttore e del Responsabile dei servizi finanziari, che lo sottoscrivono unitamente all'Organo di revisione economico finanziaria e viene allegato al rendiconto. Il prospetto è poi trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, Legge 23 dicembre 2005 n. 266, gli atti di spesa di importo superiore a Euro 5.000,00 riferite alle spese in oggetto sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione da parte della medesima Corte.

ARTICOLO 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.

Le modifiche/integrazioni al Regolamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.